COMUNE
SAN FIOR

Ufficio **L**avori **P**ubblici - **P**atrimonio

Piazza Guglielmo Marconi, 2 - 31020 San Fior
(TV) Tel. 0438/266550 - Fax 0438/266590

FOGLIO D'ONERI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente documento ha per oggetto il noleggio posa e rimozione di luminarie natalizie nelle strade e piazze del Comune di San Fior di cui al successivo art. 4.

La Ditta incaricata nella sua offerta ha dichiarato di aver preso visione del presente Capitolato d'Oneri.

ART. 2 – AMMONTARE DEL SERVIZIO

L'importo posto a base di trattativa, "a corpo" è pari a € 4.900,00=(diconsi Euro quattromilanovecento€)

+ IVA 22% pari a € 1.078,00= relativamente al periodo natalizio 2023/2024.

Tale importo compensa tutte le spese per noleggio, lavorazioni, mezzi d'opera, allacciamenti alla rete elettrica, collaudo degli impianti, assicurazioni di ogni specie, mezzi d'opera provvisionali, trasporti e quanto occorre per l'esecuzione a perfetta regola d'arte, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che la Ditta incaricata dovrà sostenere a tale scopo, anche se nonesplicitamente detti.

ART. 3 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Le luminarie natalizie dovranno essere installate, funzionanti e collaudate entro e non oltre il **07.12.2022** e successivamente smontate non prima del **08.01.2024 ed entro 13.01.2024.**

ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ D'ESECUZIONE

Il servizio in oggetto prevede il noleggio, montaggio, smontaggio e relativi collegamenti ai punti di fornitura delle luminarie natalizie nei seguenti luoghi:

art.	Ubicazione	Descrizione	Quantità
1	San Fior- capoluogo	✓ Pino stilizzato allestito in opera su rotatoria fronte municipio	n.1 - a corpo
2	San Fior di Sotto	✓ Addobbo aiuola laterale alla rotatoria sita sulla strada provinciale	n.1 - a corpo
3	Castello Roganzuolo – Piazza Venezia	✓ Addobbare l'area verde fronte la gelateria	n.1 - a corpo
4	Castello Roganzuolo – Piazzale chiesa – via Castello di Regenza	✓ Addobbare n. 4 alberi siti nel piazzale della chiesa	n.4 - a corpo

Fatto salvo indicazioni differenti gli impianti luminosi devono essere posizionati e resi funzionanti entro il giorno 07.12.2023.

L'installazione delle luminarie, comprese le linee elettriche a norma di legge ed ogni elemento di sostegno e ancoraggio, non deve interferire con linee o elementi di proprietà di enti privati che non intendono acconsentire a tale istallazione; sarà pertanto compito della Ditta aggiudicataria contattare gli eventuali proprietari e stipulare eventuali accordi scritti in modo da garantire una corretta installazione delle luminarie con il consenso dei terzi interessati.

E' d'obbligo la verifica del funzionamento degli elementi luminosi installati e collaudo tecnico con rilascio

delle certificazioni previste dalla L. 37/2010.

ART. 5 - ELEMENTI DA ISTALLARE E LORO TIPOLOGIA

Si chiede di presentare una **relazione descrittiva**, distinta per i siti elencati di cui alla tabella all'articolo 4, che illustri le tipologie e caratteristiche degli allestimenti offerti, in particolare:

- tipologia dei soggetti da installare (albero di Natale/figure natalizie)**;**

- tipologia delle luci e quantità;

- grandezza di eventuali soggetti;

- foto dimostrative;

- eventuali proposte migliorative (senza che ciò comporti variazioni economiche)**.**

ART. 6 - MODALITA' DI MONTAGGIO

Tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo le norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia.

Tutto il materiale impiegato deve essere conforme alle normative vigenti in materia; inoltre tutte le strutture devono essere realizzate con materiali di opportune caratteristiche tecniche in termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica.

Tutte le luminarie devono essere collegate (tratto per tratto) ad apposite cassette di comando complete di quadro comando con sistema a orologeria per l'accensione e ogni altro accessorio per garantire il funzionamento dell'impianto in condizioni di sicurezza (ove non esistente).

Tutti gli impianti devono utilizzare lampadine a basso amperaggio collegate in serie e devono essere opportunamente distanziate in modo da garantire un'ottimale copertura e percezione delle figure.

ART. 7 - COLLAUDI

A montaggio delle strutture luminose ultimato e comunque prima della loro messa in funzione, la Ditta incaricata deve presentare agli uffici comunali competenti, ed a propria cura e spesa, i seguenti Certificati di collaudo e Dichiarazioni:

- **Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte** (art. 7 D.M.S.E. 37/2008 – D.M. 20/2/92) redatto dalla ditta esecutrice;
- **Certificato di collaudo degli impianti elettrici** redatto da Tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale (eventuale);
- **Certificazione di collaudo statico delle strutture portanti sulle quali sono montate gli impianti luminosi e della messa a dimora degli alberi natalizi nelle piazze cittadine** redatto da tecnico abilitato (ingegnere o architetto) iscritto all'albo da almeno 10 anni (eventuale e/o sostituibile con dichiarazione di corretta posa in opera).

ART. 8 - NOLEGGIO DEI MATERIALI

La Ditta incaricata dovrà, ai fini della posa in opera, essere proprietaria o aver noleggiato per il periodo intercorrente tra l'installazione delle strutture il materiale necessario, nulla escluso, alla perfetta posa in opera ed al perfetto funzionamento delle strutture luminose nel rispetto delle vigenti normative in materia.

ART. 9 - PERIODO DI FUNZIONAMENTO

Gli impianti luminosi devono essere accesi dal giorno 07.12.2023 al giorno 08.01.2024 salvo diverse indicazioni da parte del Responsabile del Procedimento.

ART. 10 - ASSISTENZA TECNICA

L'assistenza tecnica deve assicurare il continuo e perfetto funzionamento degli impianti nelle ore prefissate; tale servizio deve essere garantito e svolto da personale idoneo e opportunamente qualificato.

La Ditta incaricata, ad istallazione avvenuta, deve fornire agli uffici competenti il recapito telefonico della propria sede operativa, il numero fax ed un numero di telefono cellulare attivo 24 ore su 24 in modo da garantire la costante reperibilità per eventuali comunicazioni urgenti. Qualora durante il periodo di installazione si verificassero inconvenienti di qualsiasi tipo, la Ditta è obbligata ad intervenire ed a risolvere gli inconvenienti comunicati entro 12 ore dalla comunicazione -anche soltanto telefonica- da parte degli addetti al controllo. Se ciò non avvenisse (o avvenisse in ritardo) si applicheranno, in sede di liquidazione, penali pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni elemento presso il quale si sono verificati inconvenienti di qualsiasi tipo.

ART. 11 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

La Ditta incaricata è l'unica responsabile verso le Amministrazioni pubbliche e private e verso terzi di tutti gli eventuali danni che comunque derivassero dalla condotta dei lavori o dall'esercizio delle attrezzature installate.

È obbligo della Ditta incaricata adottare nell'esecuzione del presente servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e ai terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati.

In particolare l'affidatario del servizio è obbligato ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.).

Ad avvenuta installazione -e comunque prima dell'accensione delle luminarie- la Ditta incaricata deve fornire ai competenti uffici di questa Amministrazione regolare certificato di conformità redatto da personale munito degli opportuni requisiti tecnico-professionali ed adempiere a tutto quanto previsto dalle vigenti norme in materia di impianti elettrici provvisori istallati su suolo pubblico.

La Ditta incaricata è tenuta ad assicurare gli operai contro gli infortuni sul lavoro ed ad esibire relativa polizza al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data di ordinazione del servizio.

ART. 12 – PENALI

In caso di ritardo nell'esecuzione, se non motivato e comunque autorizzato dall'Amministrazione, sarà applicata la penale di € 100,00; per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo del cottimo, pena rescissione dell'atto di cottimo medesimo in danno.

ART. 13 – RISOLUZIONE DELL'ATTO DI COTTIMO

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'atto di cottimo con le procedure di cui all'articolo 138 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- al verificarsi delle situazioni previste agli articoli 135, 136, 137 del D.Lgs. 163/2006;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'atto di cottimo;
- perdita, da parte della Ditta incaricata, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- penalità superiori al 10% dell'importo dell'atto di cottimo.

ART. 14 – CONTABILITA' E MODALITA' DI PAGAMENTO

La prestazione sarà liquidata in unica soluzione al termine del servizio prestato (inteso come smontaggio degli impianti luminosi); i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario secondo le coordinate

specificate sulla fattura, con le modalità che regolano la contabilità dell'Amministrazione ed in particolare secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti (attivazione di un Conto dedicato)

Il prezzo "a corpo" comprende tutte le spese per noleggio, posa e smontaggio delle luminarie poste su vie piazze e rotonde cittadine e alberi natalizi nelle strade e piazze del Comune di San Fior di cui al precedente art. 4 comprese lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di passaggi o di depositi, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, e quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente atto di cottimo.

Non è consentita alcuna anticipazione sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 5 della L. 140/97 "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica".

ART. 15 – ELENCO PREZZI

Il prezzo "a corpo" è stato stimato sulla base dell'esperienza degli anni precedenti e rispetta l'importo previsto nel Bilancio della Stazione Appaltante.

ART. 16 – REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la procedura della revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART. 17 – ASSICURAZIONI E GARANZIE

La Ditta affidataria del servizio è altresì obbligata a presentare **copia di adeguata polizza assicurativa - di durata pari alla Convenzione- che tenga indenne l'Amministrazione da eventuali danni di qualsiasi tipo che potrebbero verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio** verso terzi.

La Polizza Assicurativa sarà di primaria società operante nel ramo e riconosciuta dal competente Ministero, per responsabilità contro danni materiali e diretti e consequenziali causati da qualsiasi evento o cose o persone, comprendente quindi anche la responsabilità civile contro terzi.

Non sono ammesse franchigie per ogni singolo sinistro o per sinistri globali. Qualora la polizza presentata dalla Ditta aggiudicataria prevedesse tali franchigie, l'importo delle medesime sarà totalmente a carico della Ditta stessa e verrà dedotto dall'importo definitivo della fattura di fine servizio.

La durata assicurativa dovrà essere prevista per il tempo intercorrente tra l'inizio del servizio e l'ultimazione dello stesso.

I massimali previsti in tale polizza, senza alcuna clausola che di fatto diminuisca la responsabilità della Ditta affidataria, sono i seguenti:

per danni materiali in esecuzione verso terzi: € 1.000.000,00

per danni R.C. verso terzi: € 2.000.000,00

La Ditta affidataria è altresì obbligata ad adottare ogni accorgimento e cautela affinché nel corso dell'esecuzione dei lavori non si verifichino incidenti o danni di sorta sia ai propri dipendenti sia a terzi, nonché a persone o a cose in dipendenza dei lavori in oggetto, considerando esonerati sin d'ora da ogni e qualsiasi responsabilità, sia l'Amministrazione Comunale sia il Responsabile del Procedimento.
E' applicabile la polizza aziendale.

ART. 18 – SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI

Tutte le lavorazioni andranno eseguite nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

La Ditta incaricata dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni di legge in materia e in vigore al momento dell'atto di cottimo e a quelle che verranno emanate durante il servizio ed in particolare modo, predisporre tutti i dispositivi necessari alla protezione del proprio personale, del personale dipendente dell'Amministrazione e dei cittadini.

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare un proprio Piano Operativo di Sicurezza.

I suddetti documenti formano parte integrante e sostanziale dell'Atto di cottimo e dovranno essere aggiornati ogni qualvolta le necessità lavorative lo rendessero necessario.

ART. 19 – ONERI CONCESSI ALL'USO DEL SUOLO PUBBLICO

Il committente solleva l'appaltatore dal pagamento di ogni onere/tassa/canone dovuta all'Amministrazione Comunale di Aosta relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo relativamente agli interventi necessari per la posa rimozione manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal presente capitolato d'oneri;

ART. 20 – SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

Data la natura e l'importo del servizio, nel caso specifico, viene fatto divieto di subappalto.

ART. 21 - SPESE DELL'ATTO DI COTTIMO

Tutte le eventuali spese dell'Atto di cottimo, inerenti e conseguenti, sono a carico della Ditta affidataria.

ART. 22 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, è l'arch. Alberto Callegari.

ART. 23 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Treviso.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura d'affidamento del servizio in appalto.